

## Responsabilità per danni da gelo

In molte regioni la conseguenza del prolungato periodo di gelo che abbiamo vissuto in febbraio del 2012 è stato il danneggiamento dei sempreverdi (p.es. siepi di Lauro). Chi dovrà fornire la garanzia per questi danni? In nessuna norma di riferimento legale o SIA di riferimento, le garanzie per danni dovuti al gelo sono illustrate in maniera chiara.

Le seguenti raccomandazioni, edite da Andreas Wasserfallen, lic. iur, dipl. Ing.- Agr. ETH, danno indicazioni sulla legiferazione e sulle normative vigenti dando una linea direttiva in merito. Una certezza su <se> e <chi> si deve assumere le garanzie per danni dovuti al gelo, momentaneamente non esiste. Nelle seguenti esposizioni, trattiamo le questioni sotto al nostro punto di vista, non è sicuro che in caso di una procedura legale il giudice sia della nostra stessa opinione. Sono e rimangono determinanti le circostanze di ogni singolo caso.

### 1. Basi legali

#### 1.1. Legge sui contratti di appalto, Codice delle obbligazioni (CO) art. 363 ff

Gli inverdimenti sono considerati legalmente come prestazioni soggette a contratto di appalto e sottostanno alle relative norme contenute nel codice delle obbligazioni.

#### 1.2. Norme SIA 118 e 118/318 e 318

Non esistono leggi o ordinanze che dichiarino le norme SIA vincolanti ai sensi della legge. Esse diventano vincolanti solamente se entrambi le parti contrattuali accettano di includere le stesse quali parte integrante del contratto di appalto. Nel caso non siano state fissate condizioni particolari (p. es. solo offerta), valgono le disposizioni concernenti il contratto di appalto indicate nel codice delle obbligazioni. Accordi particolari presi tra le parti contrattuali hanno la precedenza sulle condizioni fissate dal CO salvo restrizioni dovute da causa maggiore o da vincoli imposti dalle norme ad essi riferiti indipendentemente se esse sono state fissate tacitamente, verbalmente oppure in forma scritta.

### 2. Difetti d'opera e responsabilità

#### 2.1. Secondo CO

L'imprenditore garantisce al committente le qualità che distingueranno l'opera fornita. L'imprenditore che garantisce contrattualmente determinate qualità oppure ne assume le relative garanzie (p. es. resistenza al gelo), non si assume solamente la responsabilità per il rispetto della qualità, ma si accolla anche le garanzie del caso. La garanzia di qualità viene a cadere se, per esempio, il cliente richiede la messa a dimora di una determinata pianta per la quale l'imprenditore ne sconsiglia, in forma scritta, l'impiego in quanto ne costata l'inadeguatezza nel contesto del lavoro. I contratti d'appalto possono contenere espressamente oppure implicitamente delle peculiarità d'opera.

Un regresso (diminuzione) d'opera costatato in fase di consegna, non può essere considerato difetto d'opera. All'imprenditore occorre l'obbligo di eseguire e consegnare l'opera provvista delle peculiarità fissate contrattualmente, non gli compete per contro la manutenzione concernente la conservazione della stessa, almeno che ciò non sia stato fissato contrattualmente

#### 2.2. Secondo norma SIA 118 e 118/318

Nelle norme SIA 118, art. 166 paragrafo. 1 e 118/318, viene ripresa la definizione di difetto d'opera secondo CO, pertanto la stessa va osservata ed applicata come tale.

La scelta delle piante deve essere effettuata dall'imprenditore in considerazione dell'ubicazione e del clima presente nel luogo di piantagione (Norma SIA 318, art. 2.7.2.1). Secondo norma SIA 118/318 l'assunzione di responsabilità e prestazione di garanzia in caso di eventi naturali è da escludersi (paragrafo 6.2).

Le origini per le quali il prestatore d'opera deve assumersi la garanzia in seguito alla consegna dell'opera comprendono (Gauch, commentario alla norma SIA 118, art. 157-190, 1991, N. 12 e art. 157):

- La possibilità che le piante muoiano casualmente
- La possibilità che le piante deperiscano naturalmente

Il „caso“ comprende l'eventualità che intervengano calamità naturali (Gauch, Contratto di appalto, Rz. 1187). Esso definisce che, sia il prestatore d'opera che il committente non possono essere ritenuti responsabili per l'intercorrere di tali eventi.

La norma SIA 118/318 stabilisce che l'imprenditore possa essere ritenuto responsabile per difetti d'opera nell'ambito dell'esecuzione di seminagioni e piantagioni, limitatamente al periodo per il quale egli venga incaricato di effettuarne la normale manutenzione (cifra 6.2.2.2). Altrimenti detto, il giardiniere è responsabile per difetti d'opera fino al momento che si occupa anche della manutenzione ordinaria dell'opera, oppure fino al termine di consegna stabilito.

### **3. Atti di forza maggiore**

Gli atti di forza maggiore sono per definizione imprevedibili, la violenza e l'effetto degli agenti esterni è inevitabile. Essi comprendono tra altri, le calamità naturali, gli atti di guerra e le rivoluzioni.

### **4. Calamità / eventi naturali**

Il significato della parola „Evento naturale“ è d'uso soprattutto nel gergo assicurativo. Si tratta di eventi naturali improvvisi che si presentano con inaudita violenza.. Nel diritto assicurativo concernente gli stabili, il gelo non è considerato, al massimo viene menzionato nell'ambito delle esclusioni di danni causati dal prolungato agire di un effetto. Sarebbe comunque auspicabile una differenziazione tra azioni normali e casi eccezionali e prolungati. Nella nuova legge sulle assicurazioni di stabili del Canton Berna, questa differenziazione è già considerata.

### **5. Legge sui fondi agricoli**

In seguito all' Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (RS 910.13)) il Cantone ha la facoltà di ridurre o rifiutare tali contributi se le richieste, inoltrate in seguito a cause di forza maggiore, le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche non siano rispettate ed i requisiti ecologici ed etologici non siano adempiuti.

Quali atti di forza maggiore vengono considerati, oltre ad altri, eventi meteorologici straordinari come precipitazioni prolungate, siccità, gelo, grandinate oppure variazioni considerevoli sulle medie annuali considerate sul lunghi periodi.

### **6. Considerazioni finali**

Il mese di febbraio del 2012 ha portato con sé un'ondata di freddo e gelo considerata la peggiore registrata negli ultimi 27 anni. Presso la stazione di misurazione di Zurigo-Fluntern (556 m s m) il periodo dal primo al 14 febbraio ha segnato una temperatura media di 9.9 gradi. Questa misurazione risulta tra i primi dieci nella graduatoria delle quindicine più fredde dall'inizio delle misurazioni ufficiali iniziate nel 1864. (Fonte: [www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/wetterereignisse/kaeltewellen\\_vergleich.html](http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/wetterereignisse/kaeltewellen_vergleich.html))

Già molti giorni prima i meteorologi ci avvertirono sull'arrivo dell'ondata di freddo. Considerando che nel nostro campo parliamo di piante, ed alle nostre latitudini esse normalmente sopravvivono, misure straordinarie per proteggere le piante da questo avvenimento straordinario sarebbero comunque state di dubbio risultato. Dal nostro punto di vista, l'ondata di freddo di febbraio 2012 può senza dubbio essere classificata come un atto di forza maggiore, rispettivamente una calamità naturale.